

COMUNE DI GANDINO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

D.G.R n. 8/10622 del 25/11/2009

Approvato con delibera del C.C. n. 16 del 18.03.2010

Disposizioni generali:

L'installazione di impianti tecnologici atti alla produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili, nonché le relative opere ed infrastrutture connesse è regolamentata su tutto il territorio comunale dal D.G.R n°8/10622 del 25/11/09.

Fanno eccezione le seguenti zone:

- Centro Storico
 - ambiti individuati dalla variante 4 al P.R.G.
 - aree limitrofe al centro storico escluse dall' applicazione del Piano Casa (LR 16/07/ 2009 n° 13)
 - aree soggette a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- ove vigono le disposizioni di seguito riportate:

Art. 1

L'autorizzazione agli interventi in oggetto viene rilasciata dall' U.T.C. ed è soggetta a presentazione di Denuncia di Inizio Attività, previo ottenimento della relativa Autorizzazione Paesaggistica, se necessaria.

Art. 2

E' consentita l'installazione di impianti fotovoltaici, solari, eolici, pompe di calore, per la produzione di energia sotto varie forme, con le eccezioni di cui all'art.3, e con le modalità di cui agli artt. 4, 5, 6.

Art. 3

Per il centro storico e le aree escluse dal Piano Casa (LR 16/07/ 2009 n° 13) sono consentiti gli impianti sotto soglia (tabella 2 art 4.2 del Dgr 25 novembre 2009 n. 8/10622), a condizione che gli interventi abbiano un alto valore progettuale e un basso impatto ambientale visivo, e che vengano adottate le tecnologie più recenti con soluzioni tecniche innovative, prevedendo disegni unitari.

Art. 4

Nelle zone agricole (variante 4), non soggette al D.Lgs. 42/2004:

- possono essere installati anche impianti sopra soglia (tabella 2 art 4.2 del Dgr 25 novembre 2009 n. 8/10622)
- non devono essere alterati la pendenza naturale dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli
- l'installazione di pannelli solari deve avvenire prioritariamente a terra o in altra collocazione idonea a minimizzare l'impatto paesaggistico dell'impianto.

-Per gli impianti da realizzarsi in zone montane (ad una quota superiore agli 800 m. s.l.m.) ed in particolar modo per gli impianti sopra soglia (tabella 2 art 4.2 del Dgr 25 novembre 2009 n. 8/10622) si dovrà inoltre prestare particolare attenzione alla visibilità dell'impianto stesso, scegliendo versanti defilati, in modo da minimizzare l'impatto visivo.

Art. 5

Nei casi di presenza di aree verdi di pertinenza all' edificazione, tecnicamente idonee all' alloggiamento degli impianti, dovranno di norma essere preferite rispetto ad un posizionamento in copertura; in tal caso sono consentiti anche posizionamenti in adiacenza alle murature perimetrali dell'area.

Dovranno inoltre essere messe in opera mitigazioni necessarie ad attutirne l'interferenza visiva mediante efficaci barriere arboree o arbustive, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e prestazionali degli impianti.

Nei casi in cui si dimostri la necessità di individuare un posizionamento in quota, ci si dovrà attenere ai seguenti criteri:

-Sulle falde degli edifici dovranno essere di tipo integrato (D.G.R n°8/10622 del 25/11/09) con dimensione e colore di minor impatto ambientale, eventualmente predisponendo una ricomposizione del disegno della copertura;

-Dovranno essere posizionati in corrispondenza delle falde non visibili dalle pubbliche vie o da punti panoramici e prospettici visibili da coni ottici di particolare valore paesaggistico;

-Di norma dovranno essere posizionati sulla copertura di corpi edilizi minori, posti a quota significativamente inferiore rispetto alla copertura dell' edificio principale e che prospettino su chiostri o cortili interni all'edificio.

Art. 6

Gli impianti devono avere le seguenti caratteristiche:

-qualora possibile si dovrà estendere l'intervento a tutta l'unità architettonica con un progetto complessivo e non disegnato di volta in volta dalle diverse unità immobiliari o dalla porzione del richiedente;

-La realizzazione di tali impianti dovrà essere accompagnata da una riqualificazione dell'intera copertura con l'eliminazione degli elementi incongrui (eternit, lucernari atipici e non più necessari, manti di copertura non tradizionali, terrazzi, abbaini, comignoli o altri prefabbricati o di natura precaria o incoerente...etc) al fine di ridurre l'effetto dell'inquinamento visivo e conservare il più possibile l'integrità delle falde. Il progetto dovrà ricorrere a tecnologie innovative tali da garantire efficienza e qualità del bene architettonico;

-devono essere realizzati con superfici dello stesso colore della copertura o scuri non riflettenti;

-non è consentita l'installazione a vista di serbatoi di accumulo o pompe di calore; dovranno essere posizionati in spazi sottostanti non in vista;

-in caso di edifici con copertura piana dovranno essere posizionate guaine fotovoltaiche di nuova generazione;

- possono essere utilizzati come elemento di ricomposizione architettonica delle fronti del fabbricato prevedendone la posa in verticale, come brise-soleil e/o pannellature continue; le tubazioni di collegamento alle singole utenze devono essere visivamente schermate.

Art. 7

Ogni progetto inerente l'installazione degli impianti deve essere suffragato da apposito studio tecnico ed essere integrato dalla seguente documentazione:

-descrizione dettagliata del contesto ambientale e paesaggistico nel quale si inserisce l'indicazione di eventuali interferenze con servizi pubblici quali corsi d'acqua, canali di trasferimento idrico in quota, etc;

-simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto;

-dichiarazione di impegno alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.

*** **
